

Contenzioso Tributario- Gli strumenti deflattivi vigenti- Simulazione di un ricorso tributario

ANNA MARIA ARGENTINO

DOTTORE COMMERCIALISTA -
AVVOCATO -


PHD DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO

NAPOLI - MILANO - SALERNO



Il contenzioso tributario: definizione

*L'insieme di regole, principi e procedimenti che gestiscono le **controversie** tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, a seguito della notifica di un provvedimento impositivo*



IL «PROCESSO TRIBUTARIO» E' QUINDI UNA «FASE» POSSIBILE E SUCCESSIVA DEL «PROCEDIMENTO TRIBUTARIO» CHE POTREBBE ANCHE FERMARSI PRIMA DI RICORRERE DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO ED ALLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIE

NB: CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIE - EX COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO - SONO ORGANI GIURISDIZIONALI SPECIALI, NATI NEL CORSO DELL'EPOCA FASCISTA - NON SONO PARTE DEI TRIBUNALI ORDINARI ED IL PROCESSO TRIBUTARIO PRESENTA REGOLE SPECIFICHE

Tutto nasce con la presentazione - o meno - della dichiarazione dei redditi ...



CONTROLLI

FORMALI

DI REGOLA
ATTI NON
ESECUTIVI

- Avviso ex art. 36-bis DPR n. 600/1973
- Avviso ex art. 36-ter DPR n. 600/1973
- Cartella di pagamento

SOSTANZIALI

- Avviso di accertamento
- Atto di irrogazione sanzioni
- Atto di recupero crediti di imposta
- Cartella di pagamento (eventuale)

DI REGOLA ATTI ESECUTIVI

All'esito del procedimento tributario innescato l'Ente impositore notifica l'atto «impugnabile»

ART. 19
D.Lgs. n. 546/1992

Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'[articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'[articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212](#);(1)

g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'[articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212](#);(1)


h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della [direttiva \(UE\) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017](#) o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

L'avviso di accertamento: l'atto impositivo «*per eccellenza*»

CONTROLLO
«SOSTANZIALE» DEL
DICHIARATO



PERSONE FISICHE
ART. 38 DPR n. 600/1973


ACCERTAMENTO ANALITICO
ACCERTAMENTO SINTETICO

SOGGETTI DIVERSI
DALLE P.F.
ART. 39 DPR n. 600/1973

ACCERTAMENTO ANALITICO CONTABILE
ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO
ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRACONTABILE



**NB: MA OGGI E' POSSIBILE FERMARSI
PRIMA ...
OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
E NOTIFICA DELLO «SCHEMA D'ATTO»**



Il «contraddittorio preventivo» art. 6 L. n. 212/2000 *Statuto dei Diritti del Contribuente*

In vigore dal 18 gennaio 2024

PRINCIPIO
GENERALE

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

ECCEZIONI
...

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.**

SCHEMA
D'ATTO

3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, **lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni** ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. **L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.** Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

L'ACCERTAMENTO

4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.



**Ma ...
che fine ha fatto
l'accertamento
«con adesione»???**

L'istituto dell'accertamento con adesione: «principi generali» ex D. Lgs. n. 218/1997

DEFINIZIONE: L'accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. n. 218/97 e consente al contribuente di definire gli importi accertati, nella **fase precontenziosa**, in **contraddittorio con l'Ufficio** durante il quale possono essere presentati anche nuovi dati e documenti rispetto al contenuto dell'accertamento emesso

VANTAGGI: a seguito del confronto con l'Ufficio, si possono ridefinire le maggiori imposte dovute ed usufruire anche della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo (pur se senza il cumulo giuridico)

CONTENZIOSO: rientra tra gli strumenti cd. «deflattivi» del contenzioso, potenzialmente atto ad evitarlo; nel corso dell'adesione si sospendono i termini di impugnativa dell'atto impositivo

SVANTAGGI: una volta sottoscritto, non è possibile impugnarlo poiché la pretesa, seppur rideterminata, viene cristallizzata; non si inibisce un possibile nuovo accertamento; in caso di pagamento rateale, si decade e l'importo maggiorato di ulteriori sanzioni al 30% viene iscritto a ruolo



L'adesione post Riforma ex D. Lgs. n. 13/2024 del D. Lgs. n. 218/1997: le finalità del legislatore


Consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, inserendo altresì misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario



previsione di una disposizione generale che includa anche l'invito alla definizione del "procedimento con adesione" tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio



**A) ADESIONE GENERALIZZATA
D'UFFICIO**



**B) ADESIONE SU ISTANZA DEL
CONTRIBUENTE ECCEZIONE NEI CASI
DI URGENZA E DI ECCEZIONALITA' EX
ART. 6 L. n. 212/2000**


L'adesione post Riforma ex D. Lgs. n. 13/2024 del D. Lgs. n. 218/1997: le finalità del legislatore (segue)

L'Adesione diventa un «Concordato a Regime»

RATIO: garantisce il **diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese**, completata l'istruttoria e **prima del provvedimento impositivo**, e corrisponde al **dovere dell'Amministrazione finanziaria**, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, **di aggiornare l'istruttoria "aprendo una finestra" sulle eventuali allegazioni del contribuente**, in modo che siano assicurati **il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione**

NB: Non residuano ipotesi di "inviti" ad aderire, confezionati al di fuori e dopo il suddetto passaggio procedimentale, ed è escluso che possano esserci accertamenti non preceduti dal contraddittorio e dunque dall'invito, con **l'eccezione della fattispecie di cui al nuovo art. 5- quater del D.Lgs. n. 218/1997 citato e dei casi dei controlli automatizzati, di urgenza e di pericolo per la riscossione**

ADESIONE ???



IERI

...

ECCEZIONE

OGGI

...

E' LA REGOLA !!!
(dell'Ufficio)

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

ARTICOLO 6

Istanza del contribuente

TESTO PREVIGENTE

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

ARTICOLO 6 - D.Lgs. n. 21/1997

Istanza del contribuente

TESTO IN VIGORE DAL 22.2.2024

PER GLI ATTI EMESSI DAL 30 APRILE 2024

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
 2. **Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.**
- 2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.**

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

ARTICOLO 6

Istanza del contribuente (SEGUE)

Adesione estesa agli
ATTI DI RECUPERO
CREDITI DI IMPOSTA
Ma con LIMITAZIONI!!!
NO RATEIZZO,
NO COMPENSAZIONE!!!

ATTENZIONE !!!
LE NOVITA'

- Adesione DEL CONTRIBUENTE
IPOTESI A:
- Post accessi, ispezioni e verifiche e ancora nessun atto dell'Ufficio (come prima)
 - Post notifica accertamenti/atti di recupero NON preceduti dall'invito a comparire ex art. 5 ENTRO 60 gg dalla notifica
 - **SOSPENSIONE TERMINI PER RICORRERE 90 GG**

- Adesione DEL CONTRIBUENTE
IPOTESI B:
- Nelle ipotesi di cui all'art. 6-bis (nuovo contraddittorio) istanza da notificare all'Ufficio ENTRO 30 GG dalla notifica dello schema d'atto

- Adesione DEL CONTRIBUENTE
IPOTESI C:
- Nelle ipotesi di cui all'art. 6-bis (nuovo contraddittorio) qualora il contribuente NON abbia notificato l'istanza entro i 30 gg. Dalla notifica dello schema d'atto e DOPO la notifica dell'accertamento o atto di recupero, ENTRO 15 GG. Dalla notifica di questi ultimi può fare istanza di accertamento con adesione;
 - ATTENZIONE: termini per ricorrere sospesi di soli 30 gg.

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

ARTICOLO 6

Istanza del contribuente (segue)

TESTO IN VIGORE DAL 22.2.2024 PER GLI ATTI EMESSI DAL 30 APRILE 2024

2-ter. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

2-quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo**; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi 2 e 2-bis perde efficacia

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

ARTICOLO 7

Atto di accertamento con adesione

TESTO PREVIGENTE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

TESTO IN VIGORE DAL 22.2.2024

PER GLI ATTI EMESSI DAL 30 APRILE 2024

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

ARTICOLO 8

Adempimenti successivi

TESTO PREVIGENTE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

TESTO IN VIGORE DAL 30 APRILE 2024

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

ARTICOLO 11

Adempimenti successivi

TESTO PREVIGENTE

1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
 - b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)

TESTO IN VIGORE DAL 30 APRILE 2024

1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
 - b-ter) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)
- 1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.**

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

ARTICOLO 12

Istanza del contribuente

TESTO PREVIGENTE

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

TESTO IN VIGORE DAL 30 APRILE 2024

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.
1-bis. Il contribuente può presentare l'istanza di adesione di cui all'articolo 11, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. E' fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni.
1-ter. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7

La Riforma del D.Lgs. N. 13/2024: articoli a confronto

L'adesione al PVC

ART. 5-BIS. ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE.

1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione²² al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 5-QUATER. ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:
 - a) senza condizioni;
 - b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ESERCITAZIONE



DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. TF5Q1P501081/2025 - Codice fiscale [REDACTED] - anno di imposta 2020
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI
 PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 31 - 80142 NAPOLI
 (codice dell'ufficio TF5)
 numero dello schema d'atto: TF5Q1P501081/2025

Lo schema d'atto

Il signor [REDACTED]
 nato a [REDACTED] il [REDACTED]
 codice fiscale [REDACTED]
 con domicilio fiscale in [REDACTED]

Gentile Contribuente,
 a seguito delle attività istruttorie condotte dall'Agenzia delle entrate nei Suoi confronti, sono emersi elementi di fatto e di diritto relativi a:

- periodo di imposta 2020
- Imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventuali Addiz. regionale e comunale
- Imposta sul valore aggiunto
- Violazioni e relative sanzioni applicabili

Al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Le comuniciamo il presente schema di atto ai sensi del comma 3 del predetto articolo 6-bis.

Al riguardo La invitiamo a presentare allo scrivente Ufficio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente schema di atto, le eventuali osservazioni e controdeduzioni.

La informiamo che decorso il predetto termine, l'ufficio procederà all'adozione dell'atto impositivo nel rispetto dei termini di decadenza del potere di accertamento, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e motivando con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere. Se le osservazioni e le controdeduzioni da Lei presentate giustificano totalmente gli elementi di fatto e di diritto accertabili, l'ufficio disporrà l'archiviazione della Sua posizione.

In ogni caso, dopo la notifica dello schema di atto e prima della notificazione dell'atto impositivo, resta salva la facoltà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con l'applicazione delle misure sanzionatorie ridotte e degli interessi al tasso legale.

Resta ferma l'eventuale applicazione della proroga dei termini di decadenza (articolo 6-bis, comma 3, della l. n. 212/2000).

Inoltre, a seguito della notificazione dell'atto impositivo, adottato in esito alle osservazioni o al decorso del predetto termine, Lei potrà presentare l'istanza di accertamento con adesione nei quindici giorni successivi alla notifica (articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).



DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. TF5Q1P501081/2025 - Codice fiscale [REDACTED] - anno di imposta 2020
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

Resta salva la facoltà per le parti, laddove all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

In alternativa alla presentazione delle osservazioni, Lei può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, indicando il Suo recapito, anche telefonico. L'Ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formulerà l'invito a comparire (articolo 5 d.lgs. n. 218/1997), per l'instaurazione del contraddittorio. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio o di mancata definizione dell'accertamento con adesione non potrà più essere presentata una ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'atto impositivo (articolo 6, comma 2-quater, d.lgs. n. 218/1997).

La presentazione delle osservazioni, dell'istanza di accertamento con adesione o di accesso agli atti, ovvero di documenti potrà avvenire con le seguenti modalità:

- via PEC al seguente indirizzo dell'Ufficio:
dp.2Napoli@pce.agenziaentrate.it
- a mezzo posta raccomandata A/R all'indirizzo dell'Ufficio:
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 31 - 80142 NAPOLI
- presso gli sportelli dell'Ufficio:
DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI
- mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema genererà e renderà disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione.

Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente schema di atto, è possibile presentare la richiesta per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Il presente schema di atto non costituisce un atto impositivo, pertanto, lo stesso non è autonomamente impugnabile.

Lo schema d'atto

* * * MOTIVAZIONI * * *

Premesso che la S.V. è stata selezionata tra i contribuenti da sottoporre a controllo in merito all'esistenza, congruità ed inerenza delle spese dedotte nella quantificazione del reddito professionale dichiarato e dell'I.V.A. detraibile.

Preso atto che, da interrogazione effettuata avvalendosi del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, emerge che la S.V., per l'anno 2020, ha presentato

A) il modello IVA 2021, così come di seguito riepilogabile:

VE23	Operazioni imponibili	97.257,00	22%	21.397,00
VE50	VOLUME D'AFFARI	97.257,00		
VF2	Acquisti e importazioni imponibili	320,00	4%	13,00
VF14		43.445,00	22%	9.558,00
VF16	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	124,00		
VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	43.889,00		9.571,00

B) tre modelli UNICO 2021, riportandovi gli importi di seguito riepilogati, di cui:

- il primo, non liquidabile, annullato dall'Ufficio, riportante unicamente un'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione precedente di € 22.458,00;
- il secondo, liquidato con conferma del credito, in cui scompare la citata eccedenza d'imposta;
- il terzo, non liquidato, privo di alcuna sostanziale differenza col precedente

rigo	descrizione	12/05/2022	26/10/2024
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	78.017,00	78.017,00
RE19	Altre spese documentate	53.641,00	53.641,00
RE20	Totale spese	53.641,00	53.641,00
RE25	Reddito	24.376,00	24.376,00
RE26	Ritenute d'acconto	7.103,00	7.103,00

	23/02/2022	12/05/2022	26/10/2024
redditi da lavoro dipendente		130.000,00	130.000,00
ritenute IRPRF		80.000,00	80.000,00
redditi da lavoro autonomo		24.376,00	24.376,00
ritenute lavoro autonomo		7.103,00	7.103,00
Reddito complessivo		154.376,00	154.376,00
imposta netta		59.178,00	59.178,00
Ritenute totali		87.103,00	87.103,00
eccedenza precedente dichiarazione	22.458,00	0,00	0,00
Imposta a credito	22.458,00	27.925,00	27.925,00

Lo schema d'atto

DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. TES01P281081G025 - Codice fiscale [redacted] - anno di imposta 2020
 Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2009, n. 212

Preso atto che la S.V. risulta essere stata destinataria di un unico CUD attestante la corresponsione di compensi per lavoro dipendente da parte [redacted] S.r.l. - [redacted] per € 85.000,00, su cui sarebbero state effettuate unicamente ritenute I.R.PE.F. per € 42.000,00.

Riscontrato che:

- i dati riportati su tale certificazione sono parziali e del tutto incoerenti;
- la S.V. è socio unico e legale rappresentante della [redacted] S.r.l., costituita nell'anno 2018;
- detta società, per l'anno 2020, ha presentato due diversi bilanci in Camera di Commercio ma, da nessuno di essi, si evince l'esistenza di costi per il personale dipendente;
- tutti i dati riportati in detti bilanci non risultano coerenti né con le dichiarazioni fiscali presentate né con gli altri dati presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria;
- la stessa, dall'anno 2019 ad oggi, non ha effettuato alcun versamento di Imposte Dirette e/o Indirette né di ritenute e/o contributi su alcuna forma di lavoro.

L'Ufficio disconosce l'esistenza delle invocate ritenute su lavoro dipendente in quanto:

- per la parte astrattamente riferibile al [redacted] S.r.l., pari ad € 42.000,00, la certificazione rilevata, per quanto sopra dettagliato in merito a tale società, è da ritenersi una mera autocertificazione, peraltro smentita in atti;
- per la parte restante, pari ad € 38.000,00, in quanto totalmente priva di ogni documentazione a supporto.

Pienamente riconoscibili, invece, sono le ritenute su compensi per lavoro autonomo riportate in dichiarazione per € 7.103,00 e confermate dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, così come di seguito riepilogabili:

codice fiscale	sostituto	compensi	ritenute	spese
[redacted]	[redacted]	516,40	103,28	
[redacted]	[redacted]	20.000,00	4.000,00	800,00
[redacted]	[redacted]	10.000,00	2.000,00	2.688,00
[redacted]	[redacted]	5.000,00	1.000,00	
		35.516,40	7.103,28	3.488,00

Del pari confermato è il volume d'affari dichiarato ai fini I.V.A. per € 97.257,00 in quanto trova puntuale conferma nel raffronto con le fatture emesse dalla S.V. e così come di seguito riepilogabili:

Codice fiscale controparte	Cognome nome / Denominazione	Codice attività	Totale imponibile e non imponibile al netto delle Autofatture	Totale imposta
[redacted]	[redacted]	390009 - ALTRE ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	5.200,00	1.144,00
[redacted]	[redacted]	494100 - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	20.800,00	4.576,00

Lo schema d'atto

[REDACTED]	[REDACTED]	479110 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET	144,44	21,56	0%	0%			
[REDACTED]	[REDACTED]	479110 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET	625,57	127,68	0%	0%			
[REDACTED]	[REDACTED]	771300 - NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI LEGGERI	66,15	54,55	20%	20%	12,24	12,24	2,91
[REDACTED]	[REDACTED]	749099 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA	621,86	126,82	0%	0%			
[REDACTED]	[REDACTED]	451301 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVEICOLI E DI AUTOVEICOLI LEGGERI	14.754,30	8.245,90	20%	40%	797,71	5.901,64	1.298,36
[REDACTED]	[REDACTED]	551000 - ALBERGHI	121,45	11,75	70%	100%	91,09		
[REDACTED]	[REDACTED]	551000 - ALBERGHI	2.663,64	256,27	0%	0%			
[REDACTED]	[REDACTED]	452050 - RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI	42,82	7,18	20%	40%	8,56	17,11	2,77
[REDACTED]	[REDACTED]	582900 - EDIZIONE DI ALTRI SOFTWARE A PACCHETTO (ESCLUSI GIOCHI PER COMPUTER)	96,00	21,12	100%	100%	96,00	96,00	21,12
[REDACTED]	[REDACTED]	829940 - RICHIESTA CERTIFICATI E DISABERGIO PRATICHE	985,41	14,59	100%	100%	66,22	66,22	14,59
[REDACTED]	[REDACTED]	494300 - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	300,00	60,00	0%	0%			
[REDACTED]	[REDACTED]	522390 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI NCA	67,76	10,00	20%	40%	12,55	27,33	5,46
[REDACTED]	[REDACTED]	475210 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FERRAMENTI, VERNICI, VETRO PIANO E MATERIALI ELETTRICI E TERMOCRASTICI	711,55	154,45	0%	0%			
[REDACTED]	[REDACTED]	487929 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MATERIALI DA COSTRUZIONE	229,85	50,56	0%	0%			
ulteriori spese deducibili esenti o escluse dall'applicazione dell'I.V.A.							919,09		
			26.404,82	5.216,01			2.496,49	8.228,95	1.808,61
					spese deducibili		22%		
					imposta		I.V.A.		esenti e escluse

Lo schema d'atto

Alla luce di quanto fin qui riepilogato l'Ufficio ritiene di doversi procedere:

- all'integrale disconoscimento delle ritenute I.R.P.E.F. sul lavoro dipendente riportate dalla S.V. per € 80.000,00;
- alla riduzione ad € 3.456,00 delle spese deducibili nella determinazione del reddito professionale;



DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. TESQIP5010817025 - Codice fiscale [REDACTED] - anno di imposta 2020
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

- al riconoscimento di acquisti con I.V.A. detraibile al 22% per € 8.221,00.

Maggiori imposte e correlate sanzioni come da seguenti prospetti.

Lo schema d'atto

Oggetto: Osservazioni e controdeduzioni ex art. 6 bis, comma 1, L. n. 212/2000, in
ordine allo schema di atto numero

Nell'interesse del signor ... nato a ... CF: ... e domiciliato in ..., nella sua qualità di legale
rappresentante della società ... CF: ... con sede legale in ..., in piazza ..., assistita e
rappresentata dall'Avv. Anna Maria Argentino, presso cui eletto domicilio presso il
suo studio in Napoli, ... [...], giusta procura ex art.63 d.p.r. n.600/73 allegata, con
riferimento allo schema di atto di accertamento ex art.6-bis L. 212/2000, notificato in
data ..., formula le seguenti

OSSERVAZIONI

Codesto Ufficio, con riferimento all'acquisto da parte della società ha manifestato il
proposito di accertare e, quindi, di sottoporre a tassazione, il presunto ...
in particolare, aveva ...

L'Ufficio ha, quindi, proceduto ad ...

Ebbene, dalla stima effettuata dall'Ufficio è emerso che,

in particolare, ...

Ebbene, è evidente che nella valutazione effettuata da parte dell'Agenda non sono stati
considerati numerosi aspetti rilevanti al fine della determinazione ...

In particolare:

A) CON RITRIBIMENTO ...

B) CON RITRIBIMENTO ALLA ...

Redazione delle «Osservazioni allo schema d'atto»

Pertanto, alla luce della necessità di approfondire l'analisi e la ricognizione della documentazione contabile, lo scrivente

CHIEDE

a codesto Spett.le Ufficio di voler rivedere la rideterminazione ... Confidando in un positivo riscontro, porgo distinti saluti.

Avv. Anna Maria Argentino

Redazione delle «*Osservazioni allo schema d'atto*»

DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TP501P5010612024 PER L'ANNO 2020 codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il signor [REDACTED]
nato a [REDACTED] il [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED]
con domicilio fiscale in [REDACTED]

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2020.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventuali Addiz. regionale e comunale
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010).
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del di n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

L'avviso di accertamento

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO, FIDUCIARIO PER L'ANNO 2024, S.V. [REDACTED]

*** MOTIVAZIONE ***

Si permette che il presente avviso di accertamento è stato proceduto dallo schema d'atto n. TP5Q1P901081/2025 emesso ai sensi dell'articolo 9-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, notificato in data 23/05/2025 cui non è stato dato seguito.

Premesso che la S.V. è stata selezionata tra i contribuenti da sottoporre a controllo in merito all'esistenza, congruità ed incidenza delle spese dedotte nella quantificazione del reddito professionale dichiarato e dell'I.V.A. detraibile.

Frao atto che, da interrogazione effettuata avvalendosi del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, emerge che la S.V., per l'anno 2024, ha presentato

A) il modello IVA 2024, così come di seguito riepilogabile:

VE29	Operazioni imponibili	91.353,00	22%	20.098,00
VE30	VOLUMI D'AFFARI	91.353,00		
VF2	Acquisti e importazioni imponibili	308,00	4%	12,00
VF14		41.442,00	22%	9.117,00
VF16	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	114,00		
VF24	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	41.864,00		9.129,00

B) tre modelli UNICO 2024, riportandovi gli importi di seguito riepilogati, di cui:

- il primo, non liquidabile, annullato dall'Ufficio, riportante unicamente un'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione precedente di € 22.458,00;
- il secondo, liquidato con conferma del credito, in cui accampare la citata eccedenza d'imposta;
- il terzo, non liquidato, privo di alcuna sostanziale differenza col precedente

riga	descrizione	12/05/2022	26/10/2024
RI02	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	78.017,00	78.017,00
RI19	Altre spese documentate	53.641,00	53.641,00
RI20	Totale spese	53.641,00	53.641,00
RI25	Reddito	24.376,00	24.376,00
RI26	Ritenute d'acconto	7.103,00	7.103,00

	23/05/2022	12/05/2022	26/10/2024
redditi da lavoro dipendente		130.000,00	130.000,00
ritenute IRPEF		80.000,00	80.000,00
redditi da lavoro autonomo		24.376,00	24.376,00
ritenute lavoro autonomo		7.103,00	7.103,00
Reddito complessivo		154.376,00	154.376,00
imposta netta		59.178,00	59.178,00
Ritenute totali		87.103,00	87.103,00
eccedenza precedente dichiarazione	22.458,00	0,00	0,00

L'avviso di accertamento

DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO A TITOLO PRELIMINARE DEL LAVORO DIPENDENTE

Alla luce di quanto fin qui riepilogato l'Ufficio, con schema di atto TF5Q1P501081/2025 notificato in data 23/05/2025, ritiene di doverci procedere:

- all'integrale disconoscimento delle ritenute IR/PE/F. sul lavoro dipendente riportate dalla S.V. per € 80.000,00;
- alla riduzione ad € 3.456,00 delle spese deducibili nella determinazione del reddito professionale;
- al riconoscimento di acquisti con I.V.A. detraibile al 22% per € 8.221,00.

Preso atto che la S.V.:

- non ha formulato istanza di accertamento con adesione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del citato schema di atto;
- non ha presentato eventuali osservazioni e controdeduzioni né si è avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 entro il termine di 60 giorni dalla notifica del citato schema di atto,

l'Ufficio,

A) ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera c), del D.P.R. 600/73:

- disconosce le ritenute IR/PE/F. sul lavoro dipendente riportate dalla S.V. per € 80.000,00;
- riduce ad € 3.456,00 le spese deducibili nella determinazione del reddito professionale;

B) ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 633/73

- riconosce acquisti con I.V.A. detraibile al 22% per € 8.221,00.

Maggiori imposte e correlate sanzioni come da seguenti prospetti.

L'avviso di accertamento

**CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI I GRADO DI ...
RICORSO**

(con istanza di trattazione in pubblica udienza)

Proposto nell'interesse del sig. ...qui rappresentato e difeso, come da procura sub. Doc. 1 allegata

al presente atto, congiuntamente e/o disgiuntamente ... e dall'Avv. dott. Anna Maria Argentino CF: RGN NMR 82546 H703 J , con la quale elett.te domicilio presso il suo studio in Napoli, alla San Pasquale a Chiaia 13 - 80121 con n. fax: 081426481 e

pec: annamaria.argentino@odcecnapoli.it

CONTRO

- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore;

AVVERSO

L'avviso di accertamento n. ... notificato all'odierno ricorrente in ..., con cui l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Salerno con riferimento all'annualità ... ha accertato ex ... oltre che degli artt. 44 c. 1 lett. e) e 47, comma 1 del TUIR un maggior reddito ... l'Ufficio ha rideterminato per il ...il maggior reddito ..., così rideterminando l'ammontare del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF ed addizionali ed accertando una maggiore una maggiore IRPEF in € 73.830,00, addizionale regionale per € 3.808,00 e comunale per € 1.501,00, intimando il pagamento di un importo, comprensivo di anche di sanzioni ed interessi, pari ad € 189.456,00 (doc. 2).

FATTO

1. L'Agenzia,

Il ricorso

2. il sig. ...

L'atto impugnato è errato ed illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) *In via preliminare, inesistenza e piena inefficacia dell'accertamento impugnato emesso sulla sola base della presunzione di ristretta base azionaria, per omessa notifica dell'atto presupposto in capo alla società partecipata nel corso del 2017, ed in capo al signor Amendola Franco, per l'anno oggetto di rettifica.*

Come si evince dal provvedimento impugnato, ...

...

2) *In via principale inesistenza ed assoluta illegittimità dell'accertamento impugnato emesso sulla sola base di una triplice "presunzione...", sulla base di ricavi accertati ex art. 39 c. 2 lett. d) e, quindi, rideterminati sulla base di presunzioni "semplicissime"; violazione artt. 23 e 53 Cost.*

L'accertamento impugnato è altresì illegittimo in quanto emesso sulla base di una triplice presunzione, inapplicabile secondo i principi cardine dell'ordinamento tributario.

...

3) *In via principale, nullità dell'accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione anche per relationem ex artt. 7 L. n. 212/2000 e 42 DPR n. 600/1973, nonché per violazione dell'art. 44 TUIR e dell'art. 53 della Costituzione; in ogni caso, violazione e falsa applicazione del comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92 sull'onere della prova*

L'avviso di accertamento impugnato risulta altresì preliminarmente affetto dal vizio di motivazione, sulla base di molteplici carenze in esso riscontrate, e tali da comportarne la totale nullità per le ragioni che a breve si avrà modo di illustrare.

...

Il ricorso

5) In ogni caso, illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 12, comma 7 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, nonché degli artt. 2 e 14 del D.Lgs. n. 471/1997.

In ogni caso, si eccepisce, prescindendo dall'esito sul merito della pretesa, che nel caso di specie è fuor d'ogni dubbio, la disapplicazione delle sanzioni irrogate in capo all'odierno ricorrente, la cui condotta NON è assolutamente indicata e risulta esser frutto come più volte evidenziato di una triplice presunzione mixata dall'Agenzia e confluita nel provvedimento impugnato.

E' evidente che in una situazione di assoluta estraneità alla compagine sociale e senza alcuna prova reale del coinvolgimento dell'AMENDOLA sulla produzione e percezione di utili non dichiarati della TRAMSEC SRL non è irrogabile alcuna sanzione.

6) Sulla richiesta di pagamento delle spese di lite.

Si insta affinché, in applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, la condanna alle spese segua la soccombenza; per cui, a fronte dell'evidente infondatezza della pretesa avversa, si chiede che l'Ufficio venga condannato alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

7) Sul contributo unificato

Si dichiara che il valore della lite è pari ad € 80.000,00 e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 500,00.

P.Q.M.

Il ricorrente, come sopra difeso, rappresentato ed assistito, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Corte di Giustizia di I grado di ...

in via principale:

Il ricorso

- ...;

in subordine:

- ...

Si insta affinché la trattazione del presente ricorso avvenga in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Napoli, ...

Firmato digitalmente

Avv. dott. Anna Maria Argentino

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Si attesta che il presente atto, depositato telematicamente dinanzi alla CGT di I grado di . a mezzo del sistema SIGIT, conforme all'originale notificato alla controparte a mezzo pec.

Firmato digitalmente

Avv. dott. Anna Maria Argentino

Il ricorso

GRAZIE E ...

In bocca al lupo!